

;ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

La **Provincia di Livorno**, con sede legale in Livorno Piazza del Municipio 4, per il **Museo di Storia Naturale del Mediterraneo a Livorno in Via Roma 234**, Partita IVA 00338690498, C.F. 80011010495, rappresentato dalla Dirigente del Settore Amministrativo Dott.ssa Laura Catapano nella sua qualità di Responsabile Apicale del Servizio denominato "MUSMED e Programmazione sclastica" della Provincia di Livorno, giusta nomina presidenziale effettuata con Decreto n.21 del 30/01/2026, autorizzata ad impegnare formalmente l'Amministrazione che rappresenta

E

L'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in seguito denominato anche CNR-IFC, CF 80054330586 con sede in Pisa, (56124) Via Moruzzi 1, legalmente rappresentato dalla Direttrice f.f. Dott.ssa Rosa Sicari,

indicati di seguito come le "Parti",

premesso che:

- tra gli obiettivi istituzionali del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, così come indicato agli Articoli 3 e 4 del *Regolamento* del Museo approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 36 del 29/10/2018, viene individuata la realizzazione di programmi di ricerca, studio, diffusione della cultura scientifica e formazione;
- il Museo dovrà dunque operare, ai sensi del sopra ricordato *Regolamento*, sia per azioni di alta formazione e ricerca - anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati - relativamente alle scienze naturali e alla cultura scientifica, ed anche sviluppare iniziative didattiche e educative atte a favorire e a diffondere la conoscenza e la fruizione pubblica dei propri beni e del territorio, operando anche quale Centro di Educazione Ambientale;
- presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo è stato attivato il Centro di Educazione Ambientale (CEA) con i laboratori scientifico/didattici dotati di moderne e sofisticate strumentazioni, per lo studio delle diverse discipline scientifiche;
- anche a fronte della apertura del CEA il Museo è in grado di offrire strumenti e materiali per la realizzazione di percorsi didattici, tesi di laurea, tesi di dottorato, master, corsi di aggiornamento e formazione ed è inoltre interessato all'avvio di programmi di ricerca e studio da realizzare in collaborazione con Istituti scientifici e culturali diversi;
- il Museo di Storia Naturale nella sua attività istituzionale realizza tutte le azioni e iniziative necessarie per la promozione della cultura scientifica sul territorio, anche in collaborazione con altri Enti;
- il Museo, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali favorisce ed attua forme di collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con enti scientifici e culturali, nazionali ed extra nazionali, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese;
- Il Museo promuove e coordina, nello specifico, attività di ricerca in ambito ai diversi livelli di organizzazione dei viventi, dall'individuo, alla popolazione, specie, cenosi ed ecosistema, sia attraverso indagini sul campo, sia in laboratorio;
- il CNR in base al Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n.127, "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è Ente Pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale nel paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazioni e di programmi integrati; promuove l'alta formazione e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- che gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni e gli Enti Locali
- l'Istituto di Fisiologia Clinica (di seguito IFC) svolge e promuove, a livello nazionale ed internazionale, attività di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica per la medicina traslazionale, la ricerca biomedica, ingegneristico-informatica ed epidemiologico-ambientale;

- IFC ha caratteristiche di elevata professionalità, standard di organizzazione e dotazione tecnologica avanzata con eccellenze nell'ambito delle tecniche e tecnologie di acquisizione, elaborazione e visualizzazione di immagini in campo multidisciplinare;
- IFC favorisce lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con Università ed altri soggetti sia pubblici che privati, che possano beneficiare delle risorse culturali, scientifiche e tecnologiche presenti al proprio interno;
- IFC svolge anche attività di comunicazione e promozione della ricerca curando la diffusione dei relativi risultati, anche in termini di ricaduta economico-sociale, all'interno del Paese

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il presente accordo di collaborazione, che trova fondamento giuridico nell'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, ha per oggetto lo sviluppo e la realizzazione di progetti concernenti l'applicazione di tecniche e metodi di acquisizione, elaborazione, visualizzazione e produzione di immagini alla conoscenza, conservazione e gestione di campioni e oggetti di interesse scientifico, con particolare riferimento a studi negli ambiti biologico ed anatomico mediante tecniche di analisi morfologica non distruttiva, quali tomografia computerizzata a raggi X (TC) e imaging di risonanza magnetica (RM). Le attività di ricerca congiunta includono, ma non sono limitate a, reperti di interesse paleopatologico e antropologico (scheletri, frammenti ossei, fossili), campioni biologici di interesse botanico/floreale per la maggiore comprensione della morfologia e anatomia vegetale, reperti anche non biologici di elevato interesse storico/culturale, al fine di aumentare la comprensione della struttura interna ed esterna mediante supporti digitali, facilitando quindi la fruizione del patrimonio storico conservato in ambito museale da parte della popolazione. L'accordo include anche la divulgazione dei risultati e delle informazioni ad esse connesse sia a livello locale, nazionale e internazionale.

Art. 2 - Attuazione

Le Parti convengono sulla necessità di attuare forme di collaborazione che consentano la realizzazione di progetti di ricerca e formazione nelle aree tematiche di comune interesse.

Le attività di reciproco interesse saranno definite dalle Parti mediante specifici accordi da valutare in base alla fattibilità al fine di realizzare progetti scientifici e di formazione negli ambiti di rispettiva competenza; tali specifici accordi detaglieranno la tipologia di progetto, la durata, la copertura finanziaria, le disposizioni di sicurezza, i nominativi dei ricercatori coinvolti e quant'altro utile al fine di identificare attività e ruoli.

Ai singoli accordi possono aderire eventuali altri Enti quali Università, i Centri di Ricerca Toscani, soggetti e aziende in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale, leader per competenze e applicazioni nel settore per il perseguimento degli obiettivi e delle attività congiunte come previsto nelle premesse.

A tal fine le Parti si impegnano a garantire reciprocamente ogni necessaria collaborazione al fine di dare attuazione alle singole progettualità mettendo a disposizione il proprio personale di volta in volta partecipante alle attività, consentendogli l'accesso alle rispettive strutture.

Art. 3 - Responsabili scientifici dell'attività

Il Museo di Storia Naturale designa quale proprio Referente il Dr. Antonio Borzatti de Loewenstrn.

CNR-IFC designa quale propri Referenti l'Ing. Giulio Giovannetti e il Dott. Daniele Panetta.

Art 4 - Proprietà intellettuale

Con la presente convenzione si prevede che per "Diritti della Proprietà Intellettuale" o "IPR" si intende l'insieme di brevetti, domande di brevetto e risultati brevettabili, diritti di marchio, diritti su progetti e disegni e diritti d'autore. Nel caso di risultati sviluppati congiuntamente la titolarità sarà condivisa tra le Parti e le quote di titolarità verranno determinate in relazione al contributo apportato da ciascuna Parte all'attività che ha condotto a tali risultati.

Le Parti convengono di definire in dettagliati e successivi accordi le quote di titolarità e le modalità per ripartire gli oneri relativi alla eventuale protezione dei diritti intellettuali ed industriali nonché termini e modalità della loro valorizzazione, fatto salvo il diritto morale dei ricercatori che hanno partecipato all'invenzione ad essere riconosciuti autori dell'invenzione medesima. Qualora i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti siano legati ai risultati o al know-how delle altre Parti, la loro eventuale pubblicazione potrà aver luogo solo dopo

che siano state preventivamente avvertite le altre Parti e queste ultime abbiano dato la loro autorizzazione, dopo aver valutato l'eventuale pregiudizio ad essa derivante dalla divulgazione.

Prima di ogni pubblicazione o divulgazione pubblica dei risultati, la Parte interessata dovrà fornire all'altra, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottomissione della pubblicazione o dalla data prevista per la divulgazione, una bozza della pubblicazione e/o presentazione. In mancanza di osservazioni nel termine sopra indicato, la Parte interessata potrà procedere alla pubblicazione.

Per l'utilizzazione dei risultati di studi e ricerche le Parti convengono che il regime di utilizzazione dei prodotti derivanti dalle attività svolte in attuazione del presente Accordo sarà regolato da accordi specifici e/o convenzioni che tengano conto dei diritti delle parti relativamente alla riproduzione dei risultati e di copyright.

Le parti garantiscono la diffusione dei risultati convenendo che qualsiasi attività promozionale relativa ai singoli progetti di ricerca attivati dovrà essere approvata da entrambe le parti prima della diffusione, menzionando l'intervento e l'apporto di entrambe le parti riportando nei rispettivi loghi.

Art. 5 - Promozione

Le Parti provvedono alla diffusione e alla promozione della convenzione e delle opportunità in esso previste, al fine di accrescerne l'efficacia e favorire la partecipazione di ogni soggetto interessato ed estendere le azioni previste nell'ambito.

Le Parti si impegnano inoltre a promuovere iniziative per lo sviluppo di programmi su materie specifiche di comune interesse, in particolare negli ambiti indicati all'art. 2, coinvolgendo Enti, Organismi e soggetti in ambito, regionale, nazionale ed internazionale. La promozione e lo sviluppo della ricerca diverrà elemento essenziale alla crescita della qualità dell'assistenza erogata ai cittadini anche attraverso collaborazioni con istituzioni e centri di ricerca italiani ed internazionali finalizzate a promuovere network di conoscenza.

Art. 6 - Comunicazioni

Ogni comunicazione ufficiale relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) di seguito indicati:

per CNR-IFC protocollo.ifc@pec.cnr.it per il Museo di Storia Naturale: provincia.livorno@postacert.toscana.it

Art. 7 - Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione della presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo stesso. I soggetti impegnati nelle attività dedotte in convenzione sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice della Privacy) ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo Titolare del trattamento con riferimento ai dati personali del proprio personale coinvolto nello sviluppo delle attività di ricerca e delle attività ad esse correlate. In particolare, rispetto ai dati personali di qualsiasi soggetto rispetto ai quali ciascuna delle Parti abbia il potere autonomo di assumere decisioni circa le finalità e le modalità di trattamento - ivi incluse le misure di sicurezza - ciascuna della Parti si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal Codice della Privacy e che saranno adottati idonei accorgimenti per la protezione dei dati dai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali nelle operazioni di registrazione e archiviazione (sia con strumenti cartacei che elettronici), trasmissione in via telematica (es. con idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento). Per quanto concerne i trattamenti di dati personali funzionali alle ricerche da effettuarsi in conseguenza del presente atto convenzionale, la rispettiva qualificazione dei soggetti partecipanti ed il ruolo e le prerogative delle persone fisiche autorizzate al trattamento saranno precisati volta per volta, per ogni singola attività progettuale partitamente redatta per ognuno di essi, in riferimento all'effettivo assetto di trattamento.

Art. 8 - Sicurezza

IFC garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che eventualmente svolgerà le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali del Museo o del Dipartimento, sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di IFC in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi. Il Museo garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che eventualmente svolgerà una qualsiasi delle attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di IFC, sarà soggetto a copertura assicurativa a proprio esclusivo onere e carico in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, in caso di accesso di personale, dipendente e/o parasubordinato, ciascuna parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e

sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto del presente accordo e sulle misure di prevenzione e protezione previste per il loro svolgimento, se del caso anche attraverso i rispettivi Servizi Prevenzione e Protezione.

Le Parti si impegnano ad effettuare una puntuale valutazione dei rischi in relazione a futuri, distinti e specifici accordi per attività di ricerca derivanti dal presente accordo.

Art. 9 – Durata e recesso

Il presente accordo ha inizio dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di anni tre, con possibilità di rinnovo annuale previa comunicazione scritta dalle parti (Lettera) con un preavviso di 90 giorni. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta e con preavviso di 90 giorni da inoltrare alle altre Parti con raccomandata A.R. o PEC.

Art. 10 – Modifiche

Qualora durante il periodo di validità del presente Accordo variassero i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula dello stesso o si ritenesse opportuno modificarlo, le Parti procederanno con le eventuali modifiche di comune accordo. Le modifiche da apportare dovranno avere forma scritta e saranno oggetto di addendum al presente Accordo.

La validità di tali modifiche decorrerà dalla data della loro sottoscrizione.

Art. 11 - Foro competente

Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla validità, efficacia, interpretazione o applicazione del presente atto. Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 12 – Registrazione

La presente convenzione è redatta in unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 5 della L.241/1990 ed è soggetta a registrazione in caso di uso con onere a carico della parte richiedente.

I relativi oneri saranno a carico della Provincia, che provvederà alla registrazione, l'imposta di bollo è pari ad e. 16 ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett.a) L. 212/ 2000.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

La Dirigente del Settore

Amministrativo
Dott.ssa Laura Catapano

Istituto di Fisiologia
Clinica del CNR di Livorno

Dott.ssa Rosa Sicari